

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

PALAZZO DI GIUSTIZIA

87067 ROSSANO (CS)

Tel. 0983519279-520384

Fax 0983520384

VERBALE DI COMPARIZIONE PER L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 14 R.D.L. 1578/1933)

L'anno 2011 il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 12,20, nella Presidenza del Consiglio dell'Ordine, davanti al Presidente avv. Serafino Trento, per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 14 del R.D.L. 1578/1933 richiesto dall'avv. Francesco Antonio Pinto nei confronti dell'avv. Angelo Lavorato, sono comparsi:

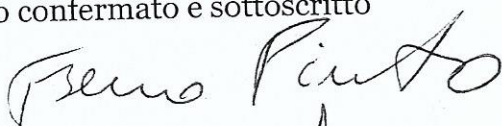
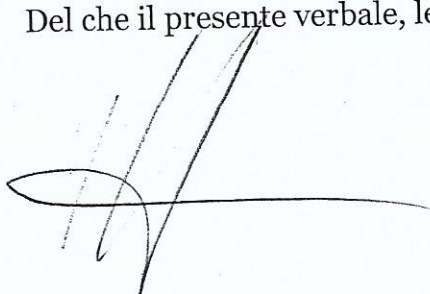
1) avv. Francesco Antonio Pinto;

2) avv. Angelo Lavorato.

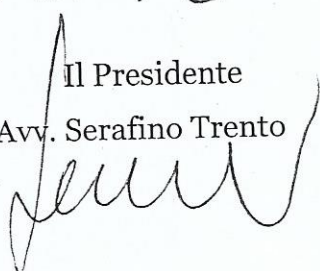
L'avv. Pinto ribadisce che non vi è stato mai alcun rapporto di inimicizia con l'avv. Lavorato e che fatti pregressi sono certamente da addebitare ad incomprensioni. Lo stesso richiede di poter definire bonariamente la vertenza relativa al pagamento di competenze per il giudizio pendente tra lo stesso e i sigg.ri eredi Scorzafava-Lavorato.

Entrambi si dichiarano disponibili alla definizione transattiva della vertenza con modalità da definire e l'avv. Lavorato si dichiara disponibile alla riduzione ulteriore della somma in precedenza richiesta.

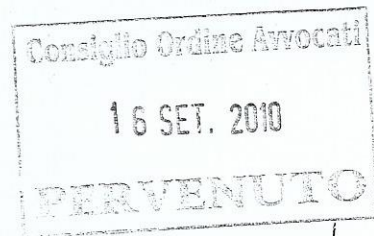
Del che il presente verbale, letto confermato e sottoscritto



Il Presidente
Avv. Serafino Trento



consiglieri copia
presente verbale
avv. Lavorato
2-3-2011



Avv. FRANCESCO A. PINTO
Patrocinante in Cassazione
Via Lucania, 9
Casella Postale n. 42
87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)

TEL: 360 856147
FAX: 0983 886872
E-Mail: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Corigliano Calabro Stazione 16 settembre 2010

Chiar.mo CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI - Tribunale di Rossano

Oggetto: segnalazione di violazione di norme deontologiche di un iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano.

Mi rivolgo a codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano, per segnalare comportamenti deontologicamente non condivisibili di un iscritto all'Albo.

Rappresento brevemente i fatti per come segue.

Ho compulsato azione di danno temuto in una situazione di pericolo che riguarda l'incolumità dei cittadini.

- I -

Nel giudizio di 1° grado davanti al Tribunale di Rossano, il Giudice, a seguito di consulenza d'Ufficio, ha indicato e disposto l'esecuzione dei lavori da eseguire per la sicurezza dei cittadini.

Tale circostanza era stata evidenziata dal CTU nominato dal Giudice.

Il Tribunale di Rossano ha dato, in sentenza, le indicazioni per eliminare la situazione di pericolo (documento 1).

- II -

Le controparti (Serra Ugo + altri, difesi dall'Avv. Angelo Lavorato, del Foro di Rossano) appellavano la sentenza del Tribunale di Rossano ed **iscrivevano a ruolo la causa con la "velina"**.

Non hanno espletato alcuna attività difensiva.

Inoltre, non hanno mai depositato l'originale dell'atto di appello notificato, per come ritualmente e tempestivamente eccepito.

Però, sulla scorta della "velina", la Corte d'Appello di Catanzaro (**vedasi pag. 8 della sentenza, documento 2**) ha dichiarato la contumacia degli appellati, emettendo una sentenza palesemente non condivisibile.

E' appena il caso di evidenziare che l'atto di appello è stato notificato il **05 e 09-05-2005** e la iscrizione a ruolo è stata effettuata in data **14-05-2005**.

Però, **per la prima volta**, nel giudizio di Cassazione, i resistenti, difesi dall'Avv. Angelo Lavorato, hanno depositato l'originale dell'atto di appello, dal quale emerge che l'ultima notifica (a Corista Alfonso) è stata effettuata il **20-05-2005** (documento 3).

- III -

Nelle more del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, stante il pericolo di crollo paventato dallo stesso CTU, ho chiesto al Sindaco di Corigliano Calabro l'abbattimento del manufatto, ma inutilmente.

Pertanto ho sollecitato tale richiesta al Prefetto di Cosenza ed al Ministro dell'Interno (documento 4, con allegati 1-6).

- IV -

Il comportamento processuale dell'Avv. Angelo Lavorato, non condivisibile **(per avere indotto in errore la Corte d'Appello di Catanzaro, nonché capziosamente sta cercando di indurre in errore la Corte Suprema di Cassazione)**, viene da me portato all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano, **per la sussistenza della violazione di norme deontologiche di cui l'Avv. Angelo Lavorato si è reso responsabile** e per le conseguenziali determinazioni di codesto Consiglio.

Mi riservo di compulsare le opportune azioni presso gli Organismi Istituzionali Nazionali e Sopranazionali, **querela di falso relativa alle discordanze della notifica dell'atto di appello** (depositato, **per la prima volta**, nella Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione), nonché pubblica informativa relativa a tutta la vicenda de quo e rapporti sottostanti.

Allegati:

- 1) sentenza Tribunale di Rossano;
- 2) sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro;
- 3) notifica a Corista Alfonso effettuata in data 20-05-2005;
- 4) segnalazione di pericolo di crollo al Ministro dell'Interno, Prefetto di Cosenza, Sindaco di Corigliano Calabro.

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

- A) le infiltrazioni d'acqua sulla parte ovest della parete prospiciente via Garopoli sono dovute a perdite del pluviale;
- B) "...l'organismo edilizio in esame si presenta nel suo complesso *"ammalato"*. Detto *"malessere"*, in considerazione della vetustà della vetustà dei suoi componenti edilizi originari, è stata aggravata ed accentuata dall'aumento dei carichi gravanti sulle strutture originarie, per cui le stesse sono soggette a sollecitazioni ben più complesse rispetto a quelle preventivate all'origine della costruzione prevista per soli tre piani
- C) che tanto si è verificato a seguito dei lavori non autorizzati, eseguiti all'interno ed all'esterno delle abitazioni dei coniugi **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, LAVORATO ANNETTA**, sovrastanti l'abitazione dell'istante, la parete e l'ala del fabbricato che insiste su via Garopoli di Corigliano C., nonché le travi in legno del pavimento della stanza ed i sostegni del balcone, avevano raggiunto uno stato di degrado tale da temere un crollo anche per la costruzione di due piani abusivi sull'immobile de quo.
- D) Che i danni sofferti dall'avv. Pinto sono stati quantificati dal CTU in Euro 35.842,10
- PALMIERI ELENA, CORISTA ALFONSO, EREDI PILUSO GIUSEPPE** sono risultati completamente estranei al giudizio dal quale, pertanto vanno estromessi essendo stati incautamente chiamata in causa dal ricorrente-attore il quale è giusto che debba rifondere le spese ed i diritti di causa alla convenuta Palmieri regolarmente costituita.

P:Q:M:

il G.O.A definitivamente pronunciandosi sulle richieste di Francesco Antonio Pinto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta così provvede:

1) dichiara che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti, che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, LAVORATO ANNETTA**

2) condanna **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, e per esso deceduto i suoi aventi causa, e LAVORATO ANNETTA** al pagamento, in solido, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'avv. Francesco Antonio Pinto della somma di Euro 35.842,10 oltre svalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali a far tempo dalla data di riassunzione dichiarando, altresì, non dovuto ad esso avv. Pinto il risarcimento di alcun altro tipo di danno perché non provato;

3) condanna **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, e per esso deceduto i suoi aventi causa, e LAVORATO ANNETTA** al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Francesco Antonio Pinto per spese e competenze del giudizio della somma complessiva di Euro 4.681,57 di cui Euro 181,57 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro 2.500,00 per onorario oltre maggiorazione forfettaria, IVA e CAP come per legge;

4)) condanna **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, e per esso deceduto i suoi aventi causa, e LAVORATO ANNETTA** al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Francesco Antonio Pinto per le spese competenze, (oltre accessori) anticipate per i CTU per come liquidate dal Pretore di Corigliano Calabro

5)dichiara **Palmieri Elena, CORISTA ALFONSO, EREDI PILUSO GIUSEPPE**

estranei al presente giudizio dal quale, pertanto, vanno estromessi;

6)condanna Francesco Antonio Pinto al pagamento in favore della Palmieri

Elena delle spese competenze di lite che liquida in complessivi Euro 2.750,96

di cui 250,96 per spese, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari

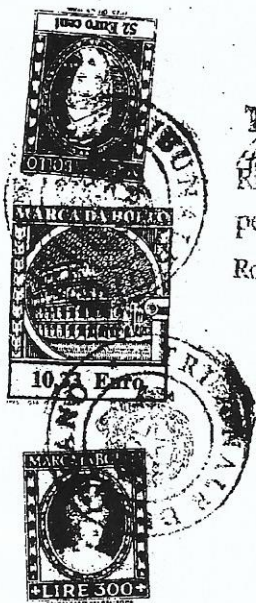
Così deciso in Rossano: 19.04.2004

Il G.O.A.

(avv. Ulderico Vilardo)

Ulderico Vilardo

[Signature]
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 19 APR. 2004



TRIBUNALE DI DESANO

TRIBUNALE DI BOSSANO
 M. A. L. avvocato Leop. Ugo
 Riscossi diritti di Cancelleria Appello.

per € 7.23 + 4.13

Rossano, 24 GEN. 2005

100-443887-100
(Domino Marking)

In data 10/05/05 a richiesta di Sema Up+5
modificato atto all'impugnazione onerosa
la presente sentenza questa Comunicazione
assistente Unep di Roma -
Roma 12/5/05

LEONARD J. COHEN
(1914-1994)

Cron. N. 2741/A

UFFICIO UNICO - TRIBUNALE DI ROSSANO

AVVISO AL CANCELLIERE
di avvenuta notificazione d'impugnazione di sentenza
(Art. 112 R.D. 15 dicembre 1959, n. 1229)

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Franco Ciambone

Tribunale di Rossano

sottoscritto Assistente UNEP _____

dedetto all'intestato Ufficio

AVVISA

Il Cancelliere TRIBUNALE DI ROSSANO

che a richiesta di Ferra Ugo + 5

in data 09/5/2005 ha notificato atto d'impugnazione avverso

la sentenza resa dal TRIBUNALE DI ROSSANO

in data 19/04/2004 sent. n° 170/04 nella causa

tra Ferra Ugo + 5

PALMIERI ELENA + 6

Rossano, li 10/5 2005

L'Assistente UNEP

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Franco Ciambone

Tribunale di Rossano

Il Cancelliere deve fare annotazione della intervenuta impugnazione sull'originale della sentenza (art. 123 comma 2° R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368).

Documento 211

Sent 132/09
Cau 1970

n° 612/2005 RG

Serra +5 c/ Pinto + altri

Rep! 790



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
III Sezione Civile



Riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | | |
|-------------------|------------|------------------|
| 1) Dr. Gianfranco | MIGLIACCIO | Presidente |
| 2) Dr. Rita | MAJORE | Consigliere |
| 3) Dr. Claudia | DE MARTIN | Consigliere Rel. |

Ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, ritenuta per la decisione all'udienza celebrata il 14.04.2009 e vertente

TRA

SERRA Ugo, LAVORATO Teresa, LAVORATO Annetta,
SCORZAFAVE Salvatore, SCORZAFAVE Vincenzo e
SCORZAFAVE Antonio elettivamente domiciliati in Catanzaro via Crispi n. 70 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Amato, rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo Lavorato in virtù di procura redatta a margine dell'atto di appello;

= APPELLANTI =

CONTRO

PINTO avv.to Francesco Antonio, rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corigliano Stazione (CS) via Lucania n. 9;

= APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE=

NONCHE'

CORISTA Alfonso, PALMIERI Elena, PILUSO Alfonso, PILUSO Tina, SANTO Maria;

= APPELLATI NON COSTITUITI=

alle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: " Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare la nullità della sentenza impugnata. In subordine accogliere i motivi d'appello proposti e riformare la sentenza impugnata mettendo a carico di tutti i condomini, in conseguenza dei millesimi posseduti, le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori necessari e per ripristinare l'ala del palazzo de quo che insiste su via Garopoli del Comune di Corigliano Calabro. Mettere le spese e competenze del doppio grado di giudizio in riforma dell'impugnata sentenza a carico dell'iniziale ricorrente o compensarle in toto. "

Per l'appellato-appellante incidentale " Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così decidere: preliminarmente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazioni di legge e violazioni processuali di rito. Nel merito: rigettare l'appello principale proposto dagli appellanti Scorzafave Giuseppe (e suoi co-enti causa nel rapporto successorio, per come costituiti nel presente giudizio) Lavorato Annetta e dei coniugi Serra Ugo- Lavorato Teresa,

perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza ad eccezione della parte attinente all'appello incidentale; accogliere l'appello incidentale nei confronti di Calmieri Elena; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nei confronti dei soli appellanti Scorzafave Giuseppe (e loro aventi causa nel rapporto successorio per come costituiti nel presente giudizio), Lavorato Annetta e dei coniugi Serra Ugo e Lavorato Teresa."

Svolgimento del processo

La vicenda processuale in primo grado è così esposta nell'impugnata sentenza: << Nell'atto di citazione in riassunzione di causa così descrive il fatto l'attore: con ricorso per denuncia di danno temuto al sig. Pretore di Corigliano Calabro l'avv.to Pinto chiedeva un provvedimento d'urgenza onde evitare il pericolo di crollo di un'ala del palazzo, do proprietà dei convenuti, che insiste su una strada pubblica. Veniva allegata perizia giurata, corrispondenza epistolare, atti di un processo penale. Venivano esperite due consulenze tecniche d'ufficio che permettevano al sig. Pretore di emettere tutti i provvedimenti idonei a scagionare un pericolo di crollo con ordinanza emessa fuori udienza in data 6/10/1989. Detta ordinanza non è stata mai eseguita in quanto il condominio non ha mai avuto un legale rappresentante, per cui l'avv.to Pinto ha rivolto istanza al sig. Pretore affinché nominasse un curatore speciale a norma dell'art, 65 disp., att. cc 80 c.p.c per riceversi agli atti notificati, nonché dare esecuzione, nelle forme di legge, alla succitata ordinanza. La richiesta veniva rigettata con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/11/1989. Poiché dalla CTU è emerso che il valore di causa eccedeva la competenza del giudice adito lo stesso ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Rossano fissando il termine di giorni sessanta per la

riassunzione. L'avv.to Pinto con atto del 16.02.1990 ha riassunto il giudizio citando Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta e Corista Alfonso, Palmieri Elena, eredi Piluso Giuseppe 1) per sentir accertare e dichiarare che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti, che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri Serra Ugo Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 2) accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni provocati nella casa di abitazione dell'avv.to Pinto sono da imputare ai lavori abusivi eseguiti dai sigg.ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 3) conseguentemente condannare gli stessi al pagamento della somma dovuta dall'avv.to Pinto a norma dell'art. 1123 per gli interventi sull'ala condominiale del palazzo che insiste su via Garopoli; 4) condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati nell'appartamento di proprietà dell'avv.to Pinto nonché all'ulteriore risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa poiché l'avv.to Pinto non ha trovato acquirenti per la vendita dell'immobile de quo in conseguenza di detta situazione di pericolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. I convenuti Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e Lavorato Annetta si sono costituiti in giudizio riportandosi in tutto a quanto eccepito nella comparsa di risposta e di costituzione fatta dinanzi al Pretore di Corigliano C. e, in particolare, fanno rilevare che lo stato di degrado raggiunto dall'immobile è soltanto attribuibile all'incuria di tutti i comproprietari del fabbricato così come la maggior parte dei danni che si lamentano sussistere nella stanza del ricorrente sono addebitabili alla sua incuria consistita nel non aver operato nessun intervento perché non si verificasse. Concludono chiedendo il rigetto della proposta domanda e la

condanna del ricorrente attore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore dell'avv.to Angelo Lavorato; Palmieri Elena si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto, anche sulla base delle acquisite risultanze istruttorie e le ammissioni delle altre parti in giudizio, di essere dichiarata estranea al giudizio in quanto occupa un appartamento a piano terra dello stabile per il quale è causa e non ha realizzato alcuna opera intesa a modificare le strutture dello stabile condominiale. La difesa della Palmieri fa rilevare, inoltre, che né Pinto Francesco né le altre parti in giudizio hanno instaurato alcuna domanda nei confronti della convenuta Palmieri della quale hanno chiesto l'assoluzione da ogni responsabilità per essere rimasta estranea al contenzioso il quale ha interessato unicamente il Pinto e le altre parti costituite in giudizio. Corista Alfonso, eredi Piluso Giuseppe non si sono costituiti in giudizio. Nelle more veniva dichiarato il decesso di Scorzafave Giuseppe e l'attore chiedeva ed otteneva termine per la riassunzione della causa nei confronti degli eredi che si sono regolarmente costituiti in giudizio. Sono stati prodotti documenti ed escusso un teste.>>

Il Tribunale di Rossano Sezione Stralcio, con sentenza in data 19 aprile 2004 così pronunciava: << Dichiaro che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg. ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; 2) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento in solido, a titolo di risarcimento danni in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto della somma di € 35.842,10 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a far tempo dalla data di riassunzione dichiarando, altresì non dovuto da

esso avv.to Pinto il risarcimento di alcun tipo di danno perché non provato; 3) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento, in solido, in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto per le spese e competenze del giudizio della somma complessiva di € 4.681,57 di cui € 181,57 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 2.500,00 per onorario oltre maggiorazione forfetaria, Iva e Cpa come per legge; 4) condanna Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe e per esso deceduto i suoi aventi causa e Lavorato Annetta al pagamento, in solido in favore dell'avv.to Francesco Antonio Pinto per le spese e competenze (oltre accessori) anticipate per i CTU per come liquidate dal Pretore di Corigliano Calabro; 5) dichiara Palmieri Elena, Corista Alfonso ed eredi Piluso Giuseppe estranei al presente giudizio dal quale pertanto vanno estromessi; 6) condanna Francesco Antonio Pinto al pagamento in favore della Palmieri Elena delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.750,96 di cui € 250,96 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari.>>

Avverso tale decisione proponevano appello Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Annetta, Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo e Scorzafave Antonio con atto notificato il 5-9 maggio 2005 affidando le proprie difese a quattro motivi di gravame. Denunciavano con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. n. 3 e 4 per non essere state riportate le conclusioni delle parti ed in particolare quelle rassegnate da essi appellanti e perché priva di qualsivoglia motivazione. Con il secondo motivo di gravame denunciavano l'erronea e mancata valutazione della prova e l'errato e mancato controllo delle consulenze d'ufficio e di parte presenti nel processo, la violazione dell'art. 2697 c.c. dell'art. 116 c.p.c e dell'art. 118 disp att. Segnalavano al riguardo che il ricorrente non aveva sulla

base delle risultanze istruttorie fornito prova alcuna di quanto asserito e segnatamente deducevano che l'istruttoria aveva acclarato il tipo di interventi eseguiti negli appartamenti di essi appellanti, interventi che nulla avevano a che fare con la costruzione dei due piani abusivi che sulla base delle c.t.u. sarebbero stati concausa del pericolo di crollo. Rilevavano ad ogni buon fine che il suddetto timore ravvisato dal c.t.u. era stato smentito dal trascorrere degli eventi giacchè ad oltre 17 anni dalle relazioni di consulenza, senza che sul manufatto fosse stato effettuato alcun lavoro di ripristino, nulla era accaduto. Con il terzo motivo di gravame denunciavano la contraddittorietà della sentenza ed il travisamento dei fatti in cui era incorso il primo giudice. Rilevavano riguardo che mentre il c.t.u. aveva riferito che l'immobile versava nelle condizioni descritte per una pluralità di ragioni date dalla vetustà, dal traffico sottostante, dai carichi per le intervenute sopraelevazioni e dalle fessure e dal pluviale condominiale, il tribunale di Rossano aveva omesso di valutare quanto rappresentato dal consulente e ritenuto inopinatamente di addossare tutta la responsabilità ad essi condomini appellanti. Con il quarto motivo di gravame lamentavano l'ultrapetizione in relazione alla sentenza di condanna al pagamento di € 35.842,10 rappresentando che con tale somma venivano posti a carico di essi appellanti i costi del ripristino dell'intera ala del palazzo, mentre la domanda proposta dal Pinto aveva riguardo al solo risarcimento del danno subito dalla sua proprietà individuale. Ciò premesso, citavano in giudizio avanti a questa Corte Pinto Francesco Antonio, Corista Alfonso, Palmieri Elena, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria per sentir accogliere le conclusioni di cui in premessa.

Si costituiva ritualmente con atto depositato in cancelleria il 12 luglio 2005 Pinto Francesco Antonio per resistere all'appello del quale

chiedeva il rigetto e spiegare appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale era stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Palmieri Elena, chiedendo che in riforma della sentenza le stesse fossero poste a carico degli attuali appellanti.

All'udienza di prima comparizione parte appellante chiedeva termine per produrre l'originale dell'atto di appello notificato e parte appellata chiedeva la declaratoria di inammissibilità del gravame principale non essendo avvenuta la costituzione dell'appellante nelle forme di legge.

All'udienza del 16 dicembre 2005 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio. All'udienza del 14 aprile 2009 essa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Palmieri Elena in proprio ed in qualità di erede di Corista Alfonso, Piluso Alfonso, Piluso Tina e Santo Maria non costituitisi in giudizio benché ritualmente evocati.

Quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per la mancata regolare costituzione in giudizio della parte appellante essa va disattesa.

Invero, parte appellante ha proceduto alla costituzione nel presente grado a mezzo deposito in data 14 maggio 2005 (e, quindi, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione avvenuta il 5 maggio 2005) della copia dell'atto di citazione in appello notificato e della nota di iscrizione a ruolo. Il dedotto vizio della procedura afferisce, pertanto, al mancato deposito dell'originale notificato.

Orbene, vi è da rilevare che l'omissione in cui è indubbiamente incorsa la parte appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello costituendo essa una mera irregolarità nelle formalità di costituzione e senza conseguenza alcuna per i diritti di difesa di controparte o di

violazione del contraddittorio (sul punto Cass. 23027/2004).

Venendo, quindi, alla disamina dei motivi di gravame deve osservarsi che non risulta trasmesso il fascicolo relativo alla fase cautelare del giudizio per danno temuto svoltosi avanti al Pretore di Corigliano (del quale risulta disposta l'acquisizione al fascicolo del merito celebratori avanti al tribunale di Rossano e definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione).

Reputa questo collegio superflua l'acquisizione del detto fascicolo della fase cautelare essendo state allegate al fascicolo di primo grado di parte appellata la copia delle relazioni di CTU esperite in quella fase dall'ing. Vincenzo Romio e dall'ing. Fausto Martire necessarie al fine di decidere. Ugualmente non è in contestazione il contenuto dell'ordinanza 6.10.1989 emessa dal pretore di Corigliano all'esito della fase cautelare con la quale veniva ingiunta a tutti i condomini del fabbricato sito in Corigliano Calabro alle vie Regina Elena e Garopoli l'esecuzione dei lavori di consolidamento ivi descritti.

Preliminare alla disamina dei motivi di gravame è l'integrazione della descrizione dei fatti posti a fondamento della presente controversia, sommariamente esposti nello svolgimento del processo redatto dal giudice di prime cure e sopra trascritto.

Come appena evidenziato il pretore nell'adottare il provvedimento conclusivo della fase cautelare indicava come destinatari dell'ordine di esecuzione dei lavori di consolidamento e manutenzione del fabbricato tutti i condomini dei quali aveva in precedenza ordinato l'evocazione in giudizio.

Orbene, nell'atto di riassunzione del giudizio per la successiva fase del merito Pinto Francesco Antonio dopo avere dato atto di quanto sopra e chiarito che << la detta ordinanza non è stata ancora eseguita in quanto il condominio non ha mai avuto un legale rappresentante per

1

11.11.10

cui l'avv.to Pinto ha rivolto istanza al sig. Pretore affinché nominasse un curatore speciale a norma dell'art. 65 disp. att. c.c. e 80 c.p.c. perriceversi gli atti notificati nonché dare esecuzione nelle forme di legge alla succitata ordinanza del 6.10.89. la richiesta veniva rigettata con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/11/89 >> tutto ciò premesso citava i condomini di cui sopra Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta, Corista Alfonso, Palmieri Elena, eredi Piluso Giuseppe affinché venisse accertato e dichiarato che: << la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei conventi, che insiste su via Garopoli è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta; che la responsabilità per i danni provocati nella casa di abitazione dell'avv.to Francesco Antonio Pinto sono da imputare ai lavori abusivi eseguiti dal sig. Serra Ugo, Lavorato Teresa Scorzafave Giuseppe e Lavorato Annetta; conseguentemente condannare gli stessi a pagamento della somma dovuta all'avv.to Pinto a norma dell'art. 1123 per gli interventi sull'ala condominiale del palazzo che insiste su via Garopoli; condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati nell'appartamento di proprietà dell'avv.to Pinto >>.

I convenuti Serra, Lavorato e Scorzafave contestavano la domanda eccependo che i danni all'immobile erano derivati dallo stato di incuria in cui il medesimo versava e, quanto ai danni alla stanza del ricorrente, al degrado della stessa dovuto a mancata manutenzione ordinaria da parte del Pinto. Palmieri Elena deduceva che alcuna domanda risultava spiegata nei suoi confronti.

Il tribunale di Rossano con ordinanza in data 17 giugno 1992 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.

L'ordine non veniva eseguito ed il processo proseguiva con le originarie parti.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda nei sensi sopra precisati.

Di tale pronuncia si dolgono gli appellanti lamentando, oltre alla nullità della sentenza per l'omessa trascrizione delle conclusioni e per la mancanza di motivazione, l'erronea valutazione della prova, il travisamento del fatto e la conseguente ultrapetizione per avere addossato ad essi appellati e non a tutti i condomini le spese di ripristino dell'intero fabbricato senza tener conto, per di più che il Pinto aveva fatto richiesta di pagamento dei soli danni da lui risentiti. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza. Invero le conclusioni di tutte le parti non risultano trascritte, tuttavia dalla lettura dello svolgimento del processo emerge che il giudice di prime cure ne ha tenuto conto, facendo espresso richiamo al contenuto delle difese e, per quel che rileva in questa sede, quanto ai convenuti Serra, Lavorato e Scorzafave evidenziava: << si sono costituiti in giudizio riportandosi in tutto a quanto eccepito nella comparsa di risposta e di costituzione fatta dinanzi al Pretore di Corigliano C. e, in particolare, fanno rilevare che lo stato di degrado raggiunto dall'immobile è soltanto attribuibile all'incuria di tutti i comproprietari del fabbricato così come la maggior parte dei danni che si lamentano sussistere nella stanza del ricorrente sono addebitabili alla sua incuria consistita nel non aver operato nessun intervento perché non si verificasse. Concludono chiedendo il rigetto della proposta domanda e la condanna del ricorrente attore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore dell'avv.to Angelo Lavorato >>.

Il secondo ed il terzo motivo di gravame attesa la loro connessione

possono, invece, venir esaminati congiuntamente.

Va premesso che la denuncia di danno temuto è concessa a colui il quale ha ragione di temere che da qualsiasi "cosa" già esistente sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto.

L'azione è posta a tutela di chi, lamentando che altri, pur avendone l'obbligo, non abbia evitato o rimosso una situazione di pericolo usando dell'ordinaria diligenza, tema il verificarsi di una situazione di pericolo o l'aggravarsi del pericolo di danni nell'attesa del giudizio di merito ed ha perciò carattere preventivo rispetto al pericolo e natura anticipatoria in relazione alla causa di esso essendo volta, appunto, alla immediata rimozione delle cause.

Nella specie l'azione nella fase di merito non è stata correttamente intrapresa in quando l'attore ha chiesto l'affermazione di responsabilità nei confronti dei soli proprietari degli appartamenti sovrastanti il suo e solo per suddetta qualità ed ha ignorato le risultanze delle consulenze della fase cautelare e lo stesso provvedimento pretorile che, ravvisato nel condomino il soggetto passivo destinatario dell'ordine di adeguamento statico e di ripristino dei luoghi, aveva emesso nei confronti di tutti i condomini personalmente evocati l'ordinanza cautelare di accoglimento del ricorso.

Dunque, la rilevata situazione di fatto induce a ritenere che in effetti il tribunale di Rossano si incorso nei vizi lamentati con l'atto di gravame e che la domanda del Pinto come avanzata sia infondata.

Invero, la causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua nella stanza dell'appartamento del Pinto vengono dal CTU Romio ascritte alla << infiltrazione d'acqua attraverso la risega del muro, proveniente da perdite del pluviale adiacente la parte ovest della stanza in oggetto >>

1. accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda introdotta da Pinto Francesco Antonio con atto di citazione del 21 febbraio - 1 marzo 1990;

3. rigetta l'appello incidentale;

4. condanna Pinto Francesco Antonio alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di controparte che liquida per il primo grado quanto a Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Anna e Scorzafave Giuseppe in € 3.000,00 complessivi e comprensivi della fase cautelare di cui € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorario, e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv.to Angelo Lavorato che ne ha fatto richiesta ed in complessivi € 2.750,96 per Palmieri Elena di cui € 250,96 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario e quanto al presente grado quanto a Serra Ugo, Lavorato Teresa, Lavorato Anna e Scorzafave Salvatore, Scorzafave Vincenzo e Scorzafave Antonio in complessivi € 4.570,00 di cui € 370,00 per esborsi, € 1.400,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorario; nulla per le rimanenti parti processuali che non hanno svolto attività defensionale.

5. pone a definitivo carico di Pinto Francesco Antonio gli oneri di CTU come liquidati nel corso della fase cautelare di primo grado;

Così deciso in Catanzaro, nella camera di Consiglio della Corte di Appello, II sezione civile, il 30 aprile 2009.

Il Consigliere Est.

Il Presidente

(dott.ssa Claudia De Martin) (dott. Gianfranco Migliaccio)

Claudia De Martin

Gianfranco Migliaccio

CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO

Depositato in Cancelleria

RESCOSSE DEBITTE
IN MARCHE PER

966
OPERATORE GIUDIZIARIO
ANNARITA GIGLIOTTI

[Signature]

È copia conforme all'originale che si richi
richiesta di ELL' AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO
per uso. RILASCIATO
Catanzaro il 13/10/09

OPERATORE GIUDIZIARIO B2
ANNARITA GIGLIOTTI

[Signature]



Document 3

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
TRIBUNALE DI ROSSANO

Com. N. _____

Reg. Gen. N. _____

RICHIEDENTE

Av. Angelo Ben...

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Sulla istanza come in Atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario B/3 addetto all'Ufficio suindicato, ove domiciliato come in Atti, io ho notificato l'atto che precede al Sig. *Polonio, Elio, nato...*

Enrico Polonio, del Comune di Rossano, in persona...
domiciliato come in Atti, mediante consegna di copia conforme a mani _____

*A VERI E PROPRIO
TAL E CAPACI*

ivi addetto/convivente e capace, tale qualificatosi, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

p.l.

G. B.

21 MAG. 2005

Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI ROSSANO

Attore

CONTRO

Documento 4, con allegati 1-6

Città di Corigliano Calabro		
Proc. N.	35724	
Del	16 AGO 2010	
Cat.	Cl.	Fasc.

Avv. FRANCESCO A. PINTO
Patrocinante in Cassazione
Via Lucania, 9
Casella Postale n. 42
87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)

TEL: 360 856147
FAX: 0983 886872
E-Mail: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Corigliano Calabro Stazione 16 agosto 2010

S.E. Sig. Ministro dell'Interno

Via De Pretis n. 45/A

00184 ROMA

e p.c.

S.E. Sig. Prefetto

Prefettura di

87100 COSENZA

e p.c.

Sig. SINDACO

Comune di

87064 CORIGLIANO CALABRO

Oggetto: denuncia di pericolo di crollo del muro del palazzo che insiste su Via Garopoli di Corigliano Calabro (Centro), di appartenenza delle seguenti persone: Francesco A. Pinto – e – Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe (o suoi aventi causa a seguito del decesso), Lavorato Annetta.

Premetto che ho inoltrato denuncia di pericolo di crollo in data **18-05-2010 prot. 22404**, relativamente all'immobile che insiste su via Garopoli di Corigliano Calabro Centro (**all. 1 - 2**).

A seguito di ingiustificato comportamento omissivo del Sindaco di Corigliano Calabro, ho inoltrato al Sig. Prefetto di Cosenza richiesta della nomina di un commissario ad acta (protocollata anche al Comune di Corigliano Calabro in data **12-07-2010 prot. n. 31337**) (**all. 3-4-5**):

E' pervenuta una comunicazione datata **15-07-2010 prot. n. 32189** a firma dell'Ing. Giliberto Capano, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, il quale, a mio avviso irritualmente, trasmette la mia segnalazione – denuncia ai Vigili del Fuoco di Rossano (**all. 6**).

A tutt'oggi, comunque, non si è provveduto a dare una risposta alla fondatezza o meno del pericolo segnalato.

Evidenzio, per mera completezza informativa, che **l'Ing. Giliberto Capano è a conoscenza della situazione di pericolo segnalata e denunciata, in quanto era stato nominato perito di parte, nella Consulenza d'Ufficio disposta dal Giudice Civile.**

Pertanto, il comportamento omissivo degli Organi Istituzionali tenuti a salvaguardare l'incolumità dei cittadini, non ha sortito alcun effetto, per cui chiedo che la S.V., con i poteri di legge, provveda a porre in essere gli idonei strumenti, anche attraverso l'ausilio della decadenza dalle funzioni, **attesi i gravi, reiterati e dolosi comportamenti omissivi.**

Riserve e salvezze più ampie.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

Avv. **FRANCESCO A. PINTO**

Patrocinante in Cassazione

Via Lucania, 9

Casella Postale n. 42

87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)

TEL: 360 856147

FAX: 0983 886872

E-Mail: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Comune di Corigliano Calabro	
Prot. N.	88406
Del	18 MAG 2010
Cat.	CL
Desc.	

Att. 1

Corigliano Calabro Stazione 18 maggio 2010

Sig. SINDACO

Comune di

CORIGLIANO CALABRO

Oggetto: denuncia di pericolo di crollo del muro del palazzo che insiste su Via Garopoli di Corigliano Calabro (Centro), di appartenenza delle seguenti persone: Francesco A. Pinto – e – Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe (o suoi aventi causa a seguito del decesso), Lavorato Annetta.

Premetto che ho attivato una procedura civile tendente ad accertare l'esistenza di una situazione di pericolo su via Garopoli di Corigliano Centro.

Il giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria è tutt'ora pendente.

In primo grado il Giudicante ha accertato, in conseguenza di perizie tecniche, l'esistenza dell'incombente situazione di pericolo di crollo, nonchè ha dato in sentenza le indicazioni e le modalità per la sua eliminazione.

Nella fase successiva del giudizio il Collegio Giudicante è stato tratto in errore, per comportamenti non condivisibili di soggetti nominativamente

individuati, attualmente in attesa di esame dei competenti Organismi Istituzionali. All. 2

La strada de quo (via Garopoli) è quotidianamente transitata da una miriade di persone, per cui il pericolo imminente di crollo dell'ala del palazzo, grava pesantemente sugli incolpevoli residenti (vi è anche un'attività di barbierie) e sugli inconsapevoli fruitori della strada pubblica.

Pertanto, nelle more del giudizio, Le chiedo un Suo immediato e tempestivo intervento, atteso che, l'ala pericolante del palazzo, interessa più proprietari.

Inoltre, nella ipotesi in cui i responsabili dell'Ufficio Tecnico propongano l'emissione di un **immediato intervento di abbattimento, mi impegno s'in d'ora, a non richiedere alcun indennizzo e mi impegno, altresì, a contribuire, per la mia quota, alle spese di abbattimento.**

Tale richiesta è in armonia con il Suo decreto n. 225/2009, del seguente tenore: *Considerato che nell'ambito del Centro Storico, in più occasioni, sono stati rilevati dagli Uffici Comunali e dagli agenti della Polizia Municipale diversi casi di degrado ambientale ... detti immobili, oltre a rappresentare impatto negativo sull'ambiente, costituiscono serio pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica ... compreso eventuali demolizioni ... non provvedendo nel termine assegnato, sarà disposto l'intervento d'Ufficio sugli immobili in questione, previo esatta individuazione degli stessi, con aggravio a loro carico delle spese di esecuzione relative alle successive Ordinanze.*

Ringrazio per la collaborazione.

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto

Att. 3

Avv. FRANCESCO A. PINTO
Patrocinante in Cassazione
Via Lucania, 9
Casella Postale n. 42
87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)

TEL: 360 856147
FAX: 0983 886872
E-Mail: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Città di Corigliano Calabro		
Prot. N.	31337	
Del	12 LUG 2010	
Cat.	CL.	Fasc.

Corigliano Calabro Stazione 12 luglio 2010

S.E. Sig. Prefetto

Prefettura di

87100 COSENZA

e p.c.

Sig. SINDACO

Comune di

87064 CORIGLIANO CALABRO

Oggetto: denuncia di pericolo di crollo del muro del palazzo che insiste su Via Garopoli di Corigliano Calabro (Centro), di appartenenza delle seguenti persone: Francesco A. Pinto – e – Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe (o suoi aventi causa a seguito del decesso), Lavorato Annetta.

Chiar.mo Sig. Prefetto,

Le comunico che in data **18-05-2010** protocollavo presso il Comune di Corigliano Calabro al n. **22404** una segnalazione – denuncia del seguente tenore:

>>>>>

Att. 4

Premetto che ho attivato una procedura civile tendente ad accertare l'esistenza di una situazione di pericolo su via Garopoli di Corigliano Centro.

Il giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria è tutt'ora pendente.

In primo grado il Giudicante ha accertato, in conseguenza di perizie tecniche, l'esistenza dell'incombente situazione di pericolo di crollo, nonchè ha dato in sentenza le indicazioni e le modalità per la sua eliminazione.

Nella fase successiva del giudizio il Collegio Giudicante è stato tratto in errore, per comportamenti non condivisibili di soggetti nominativamente individuati, attualmente in attesa di esame dei competenti Organismi Istituzionali.

La strada de quo (via Garopoli) è quotidianamente transitata da una miriade di persone, per cui il pericolo incombente di crollo dell'ala del palazzo, grava pesantemente sugli incolpevoli residenti (vi è anche un'attività di barbierie) e sugli inconsapevoli fruitori della strada pubblica.

Pertanto, nelle more del giudizio, Le chiedo un Suo immediato e tempestivo intervento, atteso che, l'ala pericolante del palazzo, interessa più proprietari.

Inoltre, nella ipotesi in cui i responsabili dell'Ufficio Tecnico propongano l'emissione di un immediato intervento di abbattimento, mi impegno s'in d'ora, a non richiedere alcun indennizzo e mi impegno, altresì, a contribuire, per la mia quota, alle spese di abbattimento.

Tale richiesta è in armonia con il Suo decreto n. 225/2009, del seguente tenore: *Considerato che nell'ambito del Centro Storico, in più occasioni, sono stati rilevati dagli Uffici Comunali e dagli agenti della Polizia Municipale diversi casi di degrado ambientale ... detti immobili, oltre a rappresentare impatto negativo sull'ambiente, costituiscono serio pericolo*

Att. 5

per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica ... compreso eventuali demolizioni ... non provvedendo nel termine assegnato, sarà disposto l'intervento d'Ufficio sugli immobili in questione, previo esatta individuazione degli stessi, con aggravio a loro carico delle spese di esecuzione relative alle successive Ordinanze.

no

(Ca)

<<<<<<

A distanza di circa due mesi il Sindaco di Corigliano Calabro ha tenuto un ingiustificato comportamento omissivo che accentua e mette a repentaglio l'incolumità personale dei cittadini che percorrono la via Garopoli di Corigliano Calabro (Centro).

La mia segnalazione - denuncia, ripeto, è supportata da perizia tecnica d'Ufficio, disposta dal Giudice in un giudizio civile.

Nella ipotesi in cui l'Ufficio Tecnico Comunale dovesse accertare l'inesistenza della situazione di pericolo, mi riservo di compulsare l'opportuna azione giudiziaria, nei confronti del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, il quale paventa un serio, grave ed imminente pericolo di crollo dell'ala del palazzo che insiste su via Garopoli di Corigliano Calabro.

Alla stregua di quanto sopra chiedo che venga nominato un commissario ad acta per sopperire al comportamento omissivo del Sindaco di Corigliano Calabro.

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco A. Pinto

Avv. Francesco Pinto



CITTA' DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza

All. 6

Aut 32189

15 LUG. 2010

Al Distaccamento del
Comando Provinciale VV.FF.
Via dei Normanni
87067 Rossano (CS)

e.p.c. Avv. Francesco A. Pinto
Via Lucania, 9
87064 Corigliano Calabro

Oggetto: Denuncia pericolo crollo muro palazzo via Garopoli in Corigliano Calabro-

In data 18/05/ 2010 prot.n.22404 è pervenuta a questo ufficio denuncia in oggetto che si allega in copia.

Si prega effettuare sopralluogo congiuntamente a tecnici del nostro ufficio per le decisioni da prendere.

Il Responsabile del Settore
Tecnico-Manutentivo
Ing. Gilberto Capano



Documento 1

170/047 Sent.
167/901 R.G.A.G.
192 R. Cron
228 R. R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROSSANO

SEZIONE STRALCIO

**nella persona dell'avv. Ulderico Vilardo, in funzione di Giudice Unico ai
sensi dell'art. 190 bis C.P.C. ha emesso la seguente**

SENTENZA

**nella causa civile iscritta al n. 167/1990 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 1990 vertente**

TRA

PINTO AVV. FRANCESCO ANTONIO

Che stà in giudizio di persona

Attore

CONTRO

SERRA UGO, LAVORATO TERESA, LAVORATO ANNETTA, SCORZAFAVE

GIUSEPPE e per esso deceduto i suoi eredi Scorzafave Salvatore,

Scorzafave Umberto, Scorzafave Antonio

rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lavorato

Convenuti

NONCHE'

PALMIERI ELENA

Rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Viteritti

Convenuta

E

CORISTA ALFONSO, EREDI PILUSO GIUSEPPE

Convenuti non costituiti

OGGETTO: richiesta risarcimento danni

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'atto di citazione in riassunzione di causa così descrive il fatto l'attore:

"...con ricorso per denuncia di danno temuto al sig. Pretore di Corigliano Calabro l'avv. Pinto chiedeva un provvedimento d'urgenza onde evitare il pericolo di crollo di un'ala del palazzo, di proprietà dei convenuti, che insiste su una strada pubblica.

Veniva allegata una perizia giurata, corrispondenza epistolare, atti di un processo penale. Venivano esperite due consulenze tecniche d'Ufficio, che permettevano al sig. Pretore di emettere tutti i provvedimenti idonei a scagionare un pericolo di crollo con ordinanza emessa fuori udienza in data 06/10/1989.

Detta ordinanza non è stata mai eseguita in quanto il condominio non ha mai avuto un legale rappresentante, per cui l'avv. Pinto ha rivolto istanza al sig. Pretore affinché nominasse un curatore speciale a norma dell'art. 65 dip. Att. C.C. 80 C.P.C. per riceversi gli atti notificati nonché dare esecuzione, nelle forme di legge, alla succitata ordinanza.

Le richieste veniva rigettata con ordinanza emessa fuori d'udienza in data 20/11/1989.

Poiché dalla CTU è emerso che il valore della causa eccedeva la competenza del Giudice adito lo stesso ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Rossano fissando il termine di giorni sessanta per la riassunzione.

L'avv. Pinto con atto del 16/02/1990 ha riassunto il giudizio citando **SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, LAVORATO ANNETTA e**

CORISTA ALFONSO, PALMIERI ELENA, EREDI PILUSO GIUSEPPE

- 1) per sentire accertare e dichiarare che la responsabilità della situazione di pericolo verificatasi sull'ala del palazzo di proprietà dei convenuti, che insiste su via Garopoli, è da addebitare esclusivamente ai sigg.ri Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta;
- 2) accertare e dichiarare che la responsabilità per i danni provocati nella casa di abitazione dell'avv. Pinto sono da imputare ai lavori abusivi eseguiti dai sigg. Ugo Serra, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta;
- 3) Conseguentemente condannare gli stessi al pagamento della somma dovuta dall'avv. Pinto, a norma dell'art. 1123, per gli interventi sull'ala condominiale del palazzo che insiste su via Garopoli;
- 4) Condannare gli stessi al risarcimento dei danni provocati nell'appartamento di proprietà dell'avv. Pinto nonché all'ulteriore risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa poiché l'avv. Pinto non ha trovato acquirenti per la vendita dell'immobile de quo in conseguenza di detta situazione di pericolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

I convenuti:

SERRA UGO, LAVORATO TERESA, SCORZAFAVE GIUSEPPE, LAVORATO ANNETTA si sono regolarmente costituiti in giudizio riportandosi in tutto a quanto eccepito nella comparsa di risposta e di costituzione fatta dinanzi al Pretore di Corigliano C. e in particolare fanno rilevare che lo stato di degrado raggiunto dall'immobile è soltanto attribuibile alla incuria di tutti i comproprietari del fabbricato così come la maggior parte dei danni che si lamentano sussistere nella stanza del ricorrente sono addebitabili alla sua

incuria consistita nel non aver operato nessun intervento perchè non si verificasse.

Concludono chiedendo il rigetto della proposta domanda e la condanna del ricorrente-attore alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore dell'avv. Angelo Lavoratore;

PALMIERI ELENA si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto, anche sulla base delle acquisite risultanze istruttorie e le ammissioni delle altre parti in giudizio, di essere dichiarata estranea al giudizio in quanto occupa un appartamento a piano terra dello stabile per il quale è causa non ha realizzato alcuna opera intesa a modificare le strutture dello stabile condominiale.

La difesa della Palmieri fa rilevare, inoltre, che né Pinto Francesco né altre parti in giudizio hanno instaurato alcuna domanda nei confronti della convenuta Palmieri della quale hanno richiesto l'assoluzione da ogni responsabilità per essere rimasta estranea al contenzioso il quale ha interessato unicamente il Pinto e le altre parti costituite in giudizio.

CORISTA ALFONSO, EREDI PILUSO GIUSEPPE non si sono costituiti in giudizio.

Nelle more veniva dichiarato il decesso di Scorzafave Giuseppe e l'attore chiedeva ed otteneva un termine per la riassunzione della causa nei confronti degli eredi che si sono regolarmente costituiti in giudizio.

Sono stati prodotti documenti ed escusso un teste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da Francesco Antonio Pinto v'è accolta perché fondata in fatto ed in diritto.

Infatti dalla relazione del CTU è chiaramente risultato che:

**FRANCESCO
ANTONIO PINTO**

CN = PINTO
FRANCESCO ANTONIO
C = IT

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

COD. FISC.: PNTFNC49E01D005X

TEL: 360856147 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Al Sig. Presidente

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Roberto Laghi

Castrovillari

ord.castrovillari@cert.legalmail.it

Oggetto: rilascio di copia autentica di atto di conciliazione, intervenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex Tribunale di Rossano).

Chiar.mo Sig. Presidente Laghi,

in data 30-10-2019, ho inoltrato richiesta di copia autentica della conciliazione, di cui all'allegato documento.

Il documento originale (per il rilascio della copia autentica) trovasi, a dire degli addetti, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex Tribunale di Rossano), per cui occorre una Sua specifica autorizzazione per la trasmissione dell'atto da Rossano a Castrovillari.

Le rappresento che il ritardo può essere pregiudizievole per l'esecuzione della intervenuta conciliazione.

Allego:

- 1) istanza del 30-10-2019;
- 2) convocazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ex Tribunale di Rossano).

Corigliano – Rossano, 12-11-2019.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

PALAZZO DI GIUSTIZIA

87067 ROSSANO (CS)

Tel. 0983519279-520384

Fax 0983520384

Rossano, 26/01/2011

Prot. N. 3/2011 ris.

Raccomandata a.r.

Egr. Sig. Avv. Angelo Lavorato

Via della Scuola 13

87064 CORIGLIANO CALABRO

Egr. Sig. avv. Francesco Antonio Pinto

Casella Postale n. 42

87064 CORIGLIANO CALABRO

Oggetto. CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE- art. 14 del R.D.L.
1578/1933-

Con riferimento alla nota dell'avv. Pinto del 18/01/2011, di cui allego copia per l'avv. Angelo Lavorato, al fine di esperire il tentativo di conciliazione richiesto, Vi prego di voler favorire nella Presidente di questo Consiglio il giorno 17/02/2011 alle ore 12,00.

Cordiali saluti



Il Presidente
Avv. Serafino Trento



Consorzio dell'Ordine degli Avvocati **US37**

PALAZZO DI GIUSTIZIA
87067 ROSSANO (CS)

Tel./Fax 0983.520384 - Tel. 0983.519279
consordinerossano@libero.it



Postaraccomandata

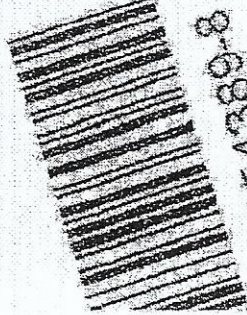
AR € 3,90

EI 04328089 97064



21124 - 87067 ROSSANO (CS)

Egr. Sig. Avv. Francesco Antonio PINTO
Casella Postale n. 42
87064 Corigliano Calabro (CS)



367255A389-8

Pen. 3-2-2011

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

PALAZZO DI GIUSTIZIA

87067 ROSSANO (CS)

Tel. 0983519279-520384

Fax 0983520384

Rossano, 26/01/2011

Prot. N. 3/2011 ris.

Raccomandata a.r.

Egr. Sig. Avv. Angelo Lavorato

Via della Scuola 13

87064 CORIGLIANO CALABRO

Egr. Sig. avv. Francesco Antonio Pinto

Casella Postale n. 42

87064 CORIGLIANO CALABRO

Oggetto. CONVOCAZIONE PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE- art. 14 del R.D.L.
1578/1933-

Con riferimento alla nota dell'avv. Pinto del 18/01/2011, di cui allego copia per l'avv. Angelo Lavorato, al fine di esperire il tentativo di conciliazione richiesto, Vi prego di voler favorire nella Presidente di questo Consiglio il giorno 17/02/2011 alle ore 12,00.

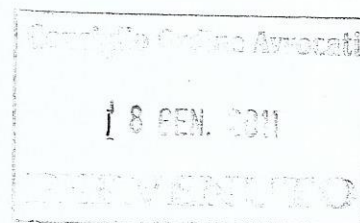
Cordiali saluti



Il Presidente
Avv. Serafino Trento

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Serafino Trento", written over the printed name.

Avv. FRANCESCO A. PINTO
Patrocinante in Cassazione
Casella Postale n. 42
87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)
TEL: 360 856147
FAX: 0983 886872
E-Mail: francesco.pinto-1949@poste.it



Corigliano Calabro Stazione 18 gennaio 2011

Chiar.mo Sig. PRESIDENTE
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Tribunale di Rossano

Oggetto: istanza di convocazione per una conciliazione di Avvocati iscritti al
Consiglio dell'Ordine di Rossano.

PREMETTO

- che in data 16-09-2010 ho depositato una segnalazione relativa a comportamenti, a mio avviso, non condivisibili di un iscritto all'Albo;
- che, con lo stesso, non vi è stata mai inimicizia, anzi, i rapporti sono stati sempre improntati a reciproca stima e collaborazione personale e professionale;
- che il fatto potrebbe essere imputabile ad incomprensione;
- che la vicenda potrebbe, comunque, essere risolta con un incontro personale alla presenza di una persona terza.

Poiché è notoriamente riconosciuta una incommensurabile saggezza nella persona dell'Avv. Serafino Trento, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

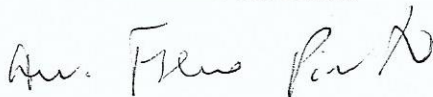
Avvocati di Rossano, chiedo che la S.V., nella qualità anche di persona Super Partes, convochi gli Avv.ti Angelo Lavorato e Francesco Antonio Pinto, del Foro di Rossano, per una valutazione determinativa di una finale conciliazione.

Evidenzio che, allo stato, la divergenza è stata portata, con la riservatezza del caso, soltanto davanti ad Organismi Istituzionali, avente carattere estintivo.

Ringrazio per la collaborazione.

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco A. Pinto

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Avv. Francesco A. Pinto", with a stylized flourish at the end.

PROT. N° 03/11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

PINTO c/ LAVORATO

17/2/11

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
PALAZZO DI GIUSTIZIA
87067 ROSSANO (CS)
Tel. 0983/519279
Tel/Fax 0983/520384

Rossano, lì 10/02/11

Egr. Sig. Avv. Angelo Lavorato
via della Scuola
87064 Corigliano Calabro (CS)

Egr. Sig. Avv. Francesco Antonio Pinto
Casella Postale 42
87064 Corigliano Calabro (CS)

Oggetto: esposto a carico dell' Avv. Angelo Lavorato

Si trasmette l'estratto del verbale della seduta del 13/01/2011, nella quale il Consiglio ha deliberato l'archiviazione dell'esposto presentato dal Sig. Avv. Francesco Antonio Pinto contro l'Avv. Angelo Lavorato.

Distinti ossequi

Il Segretario
Avv. Vincenzo Renzo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALAZZO DI GIUSTIZIA

87067 ROSSANO (CS)

Tel. 0983/520384

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELLA SEDUTA DEL 13/01/2011

OMISSIS.....

Il Presidente, informa, che in data 16/09/2010 l'avv. Francesco Antonio Pinto ha presentato un esposto nei confronti dell'avv. Angelo Lavorato, lamentando che aveva proposto una azione di danno temuto per una situazione di pericolo che riguardava l'incolumità dei cittadini e che nel giudizio di I° grado il Giudice del Tribunale di Rossano aveva indicato e disposto la esecuzione dei lavori da eseguire per la sicurezza dei cittadini. Lo stesso evidenziava che le controparti, con il patrocinio dell'avv. Angelo Lavorato, avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano davanti alla Corte di Appello di Catanzaro che aveva accolto l'appello. Avverso tale sentenza, egli aveva proposto ricorso per cassazione e, nelle more della decisione da parte della Suprema Corte, aveva chiesto, ma inutilmente, l'intervento del Sindaco di Corigliano Calabro, del Prefetto e del Ministero dell'Interno. L'avv. Pinto evidenziava che il comportamento dell'avv. Lavorato non era condivisibile per aver indotto in errore la Corte di Appello e la Suprema Corte di Cassazione, per cui chiedeva l'intervento del Consiglio per la sussistenza di violazioni deontologiche da parte dello stesso, riservando, anche, di compulsare Organismi istituzionali nazionali e sopranazionali e di presentare querela di falso. L'avv. Lavorato, al quale è stato richiesto di fornire le sue controdeduzioni in merito, ha contestato ogni addebito, evidenziando che gli risultava inspiegabile il comportamento dell'avv. Pinto, verso il quale egli aveva avuto rispetto nel non portare ad esecuzione la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, non avendo lo stesso corrisposto quanto dovuto per competenze e spese. Il Presidente, esaminati gli atti, evidenzia che le lamentate mosse dall'avv. Pinto attengono alle modalità di svolgimento del giudizio davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale ha deciso la causa con sentenza, modalità che non possono certamente formare oggetto di esame e di censura da parte del Consiglio ma solo nell'eventuale ricorso per cassazione. Ritiene, peraltro, che nel comportamento dell'avv. Lavorato non sussiste alcuna

violazione del codice deontologico, atteso che lo stesso ha anche evitato di mettere in esecuzione la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha accolto l'appello condannando l'avv. Pinto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Il Presidente propone l'archiviazione.

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, la fa propria e, pertanto,
delibera

di archiviare l'esposto presentato dall'avv. Francesco Antonio Pinto nei confronti dell'avv. Angelo Lavorato, per la insussistenza di violazioni del codice deontologico.

OMISSIS.....

Seguono le firme

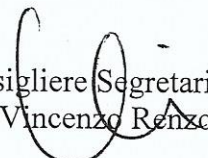
Il Presidente f.to Avv. Serafino Trento

Il Segretario f.to Avv. Vincenzo Renzo

Per estratto conforme

Rossano, li 10/02/11

Il Consigliere Segretario
Avv. Vincenzo Renzo



26/10
ris

AVV. ANGELO LAVORATO
VIA DELLA SCUOLA, PAL. AMMIRATA
87065 CORIGLIANO CAL.- STAZIONE (CS)
C.F. : LVR NGL 49B02H818L P.IVA: 00404740789
Tel 0983/886643 Fax 0983/750104 Email: studiolegalelavorato@gmail.com

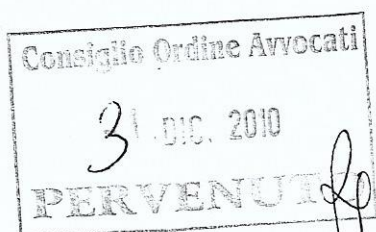
ALL'ESIMIO SIG.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI
ROSSANO

Oggetto: Riscontro sull'esposto proposto dall'Avv. Francesco Antonio Pinto. Vs. Prot. N°26/10 ris.

Nel ringraziarLa per la comunicazione operata e nell'aver preso atto dell'esposto allegato a firma dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, mi pregio annotare che, purtroppo, mi risulta inspiegabile il comportamento di quest'ultimo verso il quale ho avuto solo, in conseguenza di atavica conoscenza, rispetto nel non portare in esecuzione la sentenza emessa dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ritenuto che lo stesso non ha corrisposto il quanto dovuto per spese e competenze. Comprensibile la sua reazione, ma non giustificata, al dato storico che i miei assistiti e difesi hanno accettato la sua avanzata proposta di rinuncia al proposto ricorso per cassazione a condizione che questi rinunciassero, a loro volta, al controricorso, ma prioritariamente alla rinuncia alle spese di lite liquidate. In effetti, i miei assistiti erano addivenuti nella determinazione di accettare la proposta transattiva a condizione che l'Avv. Francesco A. Pinto corrispondesse solo un acconto sulla spese pari ad €5.000,00. Del quanto è stato reso edotto pur anche l'Avv. Giuseppe Farina, attuale difensore del Pinto, conseguentemente ad un colloquio avuto con lo stesso.

Comunque, devo attestare che il dedotto dal predetto è infondato e, comunque, sia non pare possa appalesarsi un qualche comportamento scorretto, da parte dello scrivente, e tale da meritarsi un esposto o/e qualsivoglia provvedimento disciplinare atteso che certamente non è stata violata alcuna norma deontologica.

Sicuro di aver chiarita la vicenda e nel chiedere l'archiviazione sentitamente saluto.



Avv. Angelo Lavorato



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PALAZZO DI GIUSTIZIA

87067 ROSSANO (CS)

Tel. 0983/519279

Tel/Fax 0983/520384

Rossano 08/10/10

Prot. n. 26/10 ris

Egr. Sig. Avv.

Angelo Lavorato

Via della Scuola

87064 Corigliano Calabro (CS)

Oggetto: esposto Avv. Francesco Antonio Pinto c/ Avv. Angelo Lavorato

Ti prego di fornire, entro il termine di giorni quindici, le Tue controdeduzioni in ordine all'esposto in oggetto indicato e di cui allego copia.

Distinti ossequi



Il Presidente
(Avv. Serafino Trento)

CONSIGLIO DELL'ORDINE

AVVOCATI

87012 CASTROVILLARI (CS)

AGG. ADI PRESENTI PRESSO 2-250 CA

È copia conforme all'originale che si

rilascia a richiesta di FRANCESCO PINO

per uso convenevole

CASTROVILLARI, li 12/12/2019



IL SEGRETARIO

Avv. G. Vincenzo GALLO